

STATUTO

ANCE Alto Adriatico

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2020

INDICE

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE	4
ART. 2 - SEDE	4
ART. 3 - SCOPI.....	4
ART. 4 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI	6
ART. 5 - SISTEMA ASSOCIATIVO.....	6
ART. 6 - SOCI ORDINARI.....	7
ART. 7 - IMPRESE ASSISTITE	7
ART. 8 - SOCI AGGREGATI	8
ART. 9 - SOCI ADERENTI	8
ART. 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE	8
ART. 11 - AMMISSIONE	9
ART. 12 - ANAGRAFE	9
ART. 13 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE.....	10
ART. 14 - DURATA DELL'IMPEGNO ASSOCIATIVO.....	10
ART. 15 - DIRITTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE.....	11
ART. 16 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA ASSOCIATA	11
ART. 17 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	12
ART. 18 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI.....	13
ART. 19 - GOVERNANCE.....	13
ART. 20 - ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI	14
ART. 21 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI	14
ART. 22 – ASSEMBLEA DEI SOCI	15
ART. 23 - PRESIDENZA, SCRUTATORI, SEGRETARIO E VERBALE.....	18
ART. 24 - CONSIGLIO GENERALE	18
ART. 25 - DELEGAZIONE DI POTERI	20
ART. 26 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA.....	21
ART. 27 - SVOLGIMENTO DI RIUNIONI IN MODALITÀ A DISTANZA	22
ART. 28 – PRESIDENTE.....	22
ART. 29 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE.....	23
ART. 30 - VICE PRESIDENTI.....	24
ART. 31 - TESORIERE	24
ART. 32 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI	25
ART. 33 – I PROBIVIRI	25

ART. 34 - SEGRETARIO.....	27
ART. 35 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI	27
ART. 36 - FONDO COMUNE.....	27
ART. 37 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE.....	28
ART. 38 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI	28
ART. 39 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - SCIoglimento	28
ART. 40 - RICHIAMO STATUTO DELL'ANCE.....	29

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione tra imprese edili con la denominazione di "Associazione delle imprese edili e complementari delle Province di Gorizia, Pordenone e Trieste – ANCE Alto Adriatico" di seguito anche denominata Associazione o ANCE Alto Adriatico.

L'Associazione si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa.

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede centrale e legale in Pordenone e può istituire uffici/sedi decentrate in altre località delle province di Gorizia e Trieste, previa deliberazione del Consiglio Generale.

ART. 3 - SCOPI

L'Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all'assistenza, sia sul piano collettivo che individuale, delle imprese operanti nel settore delle costruzioni in tutti i problemi che direttamente o indirettamente possono riguardarle e di favorirne lo sviluppo e il progresso.

A tal fine l'Associazione:

- a) assume la rappresentanza territoriale delle imprese del settore delle costruzioni ed è la sede preminente di dibattito e della definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, i fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell'ottica delle esigenze dell'imprenditoria dell'ammodernamento e dello sviluppo del territorio;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese iscritte, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e privati anche nell'elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
- d) fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche, tributarie, ecc., che possano comunque interessarle;
- e) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi, reti di imprese e di altri idonei organismi;

- f) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e/o partecipazione ai programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici e privati;
- g) assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all'edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
- h) favorisce i rapporti e le intese con altre attività industriali e commerciali e a tal fine può dare la propria adesione ad altre organizzazioni industriali, sia provinciali, che regionali e/o nazionali;
- i) promuove la pubblicazione di periodici, riviste o monografie, siti web e profili in social network, materiali e/o documenti e/o eventi di carattere istituzionale di varia natura, sia fisica che multimediale, riguardanti le attività edili e/o complementari per promuovere il settore e la professionalità, affidabilità e competenza delle aziende proprie associate, nonché l'eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
- j) promuove idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
- k) designa e nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi, enti, organi, comitati e commissioni in cui tale rappresentanza sia richiesta o si renda opportuna ed in particolare nomina i Presidenti e i vertici degli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore;
- l) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
- m) favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese;
- n) può costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi, reti di imprese ovvero, d'intesa con ANCE, fondere l'Associazione con altre Associazioni, incorporandole o dando vita, con esse, ad una nuova Associazione;
- o) può costituire al suo interno sezioni e settori di categorie e di specializzazioni di mercato e di attività;
- p) compie comunque tutti gli atti e le operazioni ritenute utili e opportune per il raggiungimento degli scopi associativi ivi compresa la costituzione di società e la sottoscrizione di azioni o di quote sociali, provvedendo o partecipando alla loro gestione; partecipa a consorzi ed enti promozionali per l'edilizia e per opere pubbliche o di interesse generale; tutto ciò non in via prevalente;

- q) agevola, anche in stretta collaborazione con l'ANCE e con la FIEC (Federazione dell'Industria Europea delle Costruzioni), il più ampio inserimento degli imprenditori del settore costruzioni del territorio nel mercato dell'Unione Europea e nei mercati extra europei;
- r) assume nell'interesse delle imprese associate, la legittimazione attiva innanzi al giudice di ogni ordine e grado in nome proprio, ovvero in nome e per conto delle imprese associate o di alcune di esse
- s) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali dell'Associazione.

ART. 4 - RAPPORTI CON ALTRI ORGANISMI

L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale statuto per i soci ordinari.

L'Associazione adotta il codice etico dell'ANCE che forma parte integrante del presente statuto.

L'adesione di ANCE Alto Adriatico all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia (OAR) e l'inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell'OAR comporta l'irregolarità dell'Associazione con conseguente sospensione dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali dell'intero sistema e sospensione dei relativi servizi secondo le modalità stabilite dall'ANCE.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate dall'Associazione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo regionale.

L'Associazione può inoltre aderire, con deliberazione del Consiglio Generale, ad Associazioni, Enti ed Istituzioni provinciali, regionali o interregionali, nazionali ed estere che abbiano per fine anche il progresso e la tutela degli interessi delle costruzioni e dell'industria.

ART. 5 - SISTEMA ASSOCIATIVO

L'Associazione inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi ed eventuali successive modifiche e integrazioni, le imprese di costruzioni di opere edili e quelle operanti in attività complementari e/o affini, le imprese che svolgono attività di promozione edilizia, le cooperative, i consorzi e le reti di imprese dello stesso settore, enti o società pubblici e privati che esercitano attività edilizia, complementare ed affine come attività accessoria o contingente o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e perfezionamento delle industrie stesse, organismi professionali o liberi professionisti interessati all'attività edilizia.

Tali imprese possono svolgere anche solo parzialmente con un ramo di azienda una delle attività di cui sopra.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in:

- soci ordinari;
- soci aggregati;
- imprese assistite;
- soci aderenti.

È facoltà dell'Associazione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari di cui all'art. 3.

ART. 6 - SOCI ORDINARI

Possono essere iscritte all'Associazione in qualità di socio ordinario le imprese di costruzioni di opere edili e quelle operanti in attività complementari e/o affini, le imprese che svolgono attività di promozione edilizia, le cooperative, i consorzi e le reti di imprese dello stesso settore che hanno sede legale nonché cantieri, uffici, filiali e depositi siti all'interno del perimetro territoriale di rappresentanza dell'Associazione, regolarmente iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

ART. 7 - IMPRESE ASSISTITE

Fanno parte dell'Associazione in qualità di imprese assistite tutte le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alle Casse Edili all'interno del perimetro territoriale di rappresentanza dell'Associazione, che non siano soci ordinari.

Le imprese assistite non godono di elettorato passivo e attivo.

Esse, ed in particolare le imprese che applicano il contratto industria, hanno diritto a ricevere i servizi di natura contrattuale. Oltre a ciò, le imprese assistite hanno diritto a ricevere il bollettino di informazione tecnica dell'Associazione contenente tutte le notizie informative/circolari, pubblicazioni e dossier di approfondimento tecnico, economico e normativo di interesse delle imprese di costruzione; la messa a disposizione delle tabelle retributive e di costo della manodopera ai sensi della vigente contrattazione e ricevere chiarimenti ed assistenza al riguardo; accedere al portale di sistema; partecipare ad eventi convegnistici, seminari informativi, corsi di formazione e a partecipare ad attività ed iniziative promosse dall'Associazione, escluse quelle destinate riservatamente ai soci ordinari.

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

ART. 8 - SOCI AGGREGATI

Sono soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione, l'Ance trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

I soci aggregati di Ance Alto Adriatico non godono di elettorato passivo e attivo.

ART. 9 - SOCI ADERENTI

Possono essere iscritte all'Associazione, in qualità di soci aderenti, le imprese di costruzioni di opere edili e quelle operanti in attività complementari e/o affini, le imprese che svolgono attività di promozione edilizia, le cooperative, i consorzi e le reti di imprese dello stesso settore, regolarmente iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, aventi sede legale esterna al perimetro territoriale di rappresentanza dell'Associazione stessa o con sede legale all'interno del territorio di competenza dell'Associazione e contemporaneamente iscritte ad altre similari associazioni costituite nello stesso.

Possono altresì essere iscritte in qualità di soci aderenti enti o società pubblici e privati che esercitano attività edilizia, complementare ed affine come attività accessoria o contingente o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e perfezionamento delle industrie stesse, organismi professionali o liberi professionisti interessati all'attività edilizia.

ART. 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Le imprese che rientrano nelle categorie previste dagli articoli precedenti e che intendono aderire all'Associazione, ad esclusione delle imprese assistite, devono presentare domanda di ammissione corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- b) certificato di attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione come previsti dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, per imprese che ne siano in possesso. Le imprese non in possesso del predetto certificato devono documentare di avere già esplicato attività inerenti alla categoria di appartenenza al settore delle costruzioni, anche complementari ed affini.

Per le imprese che svolgono attività di promozione edilizia, costituisce requisito necessario per l'ammissione, l'impegno di far aderire all'Associazione tutte le imprese di costruzione e di opere edili ed affini esecutrici dei lavori conseguenti all'attività suddetta in cui le

imprese associate esercitino un controllo o appartengano ad un gruppo cui l'associato appartenga.

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa o, in caso di società o di enti collettivi, da persona munita dei poteri di rappresentanza e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento di tutti i contributi che verranno deliberati a norma dello Statuto stesso, di osservare la disciplina sociale e tutte le disposizioni e norme che fossero deliberate o concordate dagli organi sociali, nonché gli statuti delle Associazioni cui l'Associazione aderisce ed il codice etico ANCE.

Nella domanda di ammissione devono essere indicati la sede legale, il genere e l'eventuale specializzazione dell'attività esercitata, il nominativo e i relativi dati dei titolari, legali rappresentanti, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici dell'impresa e ogni altro elemento o notizia ritenuti utili dall'Associazione ai fini dell'inquadramento.

Se il Direttore Tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare deve esserne indicato il nominativo.

ART. 11 - AMMISSIONE

Il Consiglio Generale delibera sulle domande di ammissione, inappellabilmente, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio presenti alla riunione.

Con l'ammissione all'Associazione deriva la qualifica di socio al titolare ed al legale rappresentante dell'impresa.

ART. 12 - ANAGRAFE

Presso l'Associazione è istituita un'anagrafe delle imprese suddivisa in base all'inquadramento delle stesse in qualità di socio ordinario, socio aderente ed imprese assistite, nonché delle imprese appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell'Ance e delle imprese aggregate appartenenti ai Soci aggregati di Ance così come di eventuali altre categorie di soci.

L'Associazione è obbligata a comunicare all'ANCE le variazioni dell'anagrafica dei soci ordinari e aggregati secondo le modalità stabilite da quest'ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dall'Associazione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

ART. 13 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

L'appartenenza all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare il presente Statuto, il codice etico, i regolamenti e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti dell'Associazione, ivi compresi gli obblighi contributivi;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra l'Associazione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà (quota di controllo), della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dall'Associazione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;
- d) fare aderire all'Associazione tutte le società operanti nel settore delle costruzioni che abbiano sede legale e/o operativa all'interno del perimetro territoriale di rappresentanza dell'Associazione, in cui detengono una partecipazione di maggioranza;
- e) le imprese associate in qualità di socio ordinario non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni, costituite nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione;
- f) le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse Edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema ANCE e dai sindacati di categoria.

ART. 14 - DURATA DELL'IMPEGNO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

I soci possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione per posta elettronica certificata o equivalente.

Peraltro, agli effetti contributivi previsti dal presente Statuto, i soci sono tenuti al versamento dei contributi dovuti fino alla data di comunicazione del recesso o di altra data successiva indicata nella comunicazione stessa.

Il mutamento della forma giuridica o della ragione sociale dell'impresa non determina la cessazione del rapporto associativo di cui al primo comma.

La cessione, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, dell'impresa comporta l'obbligo del cedente a trasferire al cessionario tutti gli impegni associativi.

ART. 15 - DIRITTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri, salve le eccezioni e le limitazioni previste dal presente Statuto.

I soci ordinari hanno diritto di:

- a) avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nell'interesse e per la tutela delle associate;
- b) intervenire alle Assemblee con facoltà di discussione e di voto;
- c) formulare proposte all'Associazione ed ai suoi Organi;
- d) ottenere l'assistenza dell'Associazione per i problemi di carattere economico amministrativo e di lavoro, limitatamente alle questioni aventi carattere e riflessi di ordine generale.

L'esercizio dei diritti sociali attivi e passivi spetta alle associate in qualità di socio ordinario regolarmente iscritte ed al corrente con il versamento dei contributi associativi.

I soci aderenti regolarmente iscritti ed al corrente con il versamento dei contributi associativi hanno diritto di usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione, ivi compresi le pubblicazioni e i bollettini dalla stessa curati e di partecipare ad attività ed iniziative dalla stessa organizzate, escluse quelle destinate riservatamente ai soci ordinari. Essi possono altresì formulare proposte all'Associazione ed ai suoi Organi e, su invito del Consiglio Generale, presenziare alle Assemblee.

Il socio aderente invitato e presente all'Assemblea può intervenire solo dietro richiesta approvata dalla maggioranza dei presenti.

I soci aderenti non godono di elettorato passivo e attivo.

I soci aggregati, i cui diritti e doveri sono regolati all'art. 8, che siano regolarmente iscritti ed al corrente con il versamento dei contributi associativi hanno altresì diritto di usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione e di partecipare ad attività ed iniziative dalla stessa organizzate, escluse quelle destinate riservatamente ai soci ordinari.

Su invito del Consiglio Generale possono presenziare alle Assemblee ed intervenire previo consenso della maggioranza dei presenti.

I soci aggregati non godono di elettorato passivo e attivo.

ART. 16 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI IMPRESA ASSOCIATA

La qualifica di impresa associata si perde per:

- a) recesso esercitato da parte dell'impresa;
- b) recesso per mancata adesione alle deliberate modifiche allo Statuto;

- c) recesso deliberato dal Consiglio Generale motivato da inadempienze alle disposizioni del presente Statuto, dei collegati regolamenti e del codice etico;
- d) recesso per attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
- e) cessazione dell'attività esercitata o messa in liquidazione dell'azienda, notificata obbligatoriamente per iscritto all'Associazione e comprovata a termini di legge;
- f) esclusione deliberata dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, nei confronti delle imprese che risultino non più iscritte presso la C.C.I.A.A. o che abbiano, comunque, cessato di fatto ogni attività imprenditoriale.

ART. 17 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Per ciascun anno solare la misura dei contributi associativi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli di competenza dell'Associazione Nazionale - ANCE ivi compresi quelli dovuti dalle imprese aggregate definiti dall'accordo nazionale di cui all'art. 8, sono stabiliti con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e vengono applicati in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Le modalità di versamento dei contributi e le norme per un eventuale controllo sulla regolarità dei contributi associativi sono demandate al Consiglio Generale.

In caso di riscossione indiretta dei contributi associativi decisa dal Consiglio Generale, la scelta dell'Ente al quale dovranno essere effettuati i versamenti dei contributi, per conto dell'Associazione, spetta anch'essa al Consiglio Generale.

I contributi associativi devono essere versati dai soci tempestivamente con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di adire alle vie legali per il recupero dei propri crediti e di porre a carico dell'associata morosa le eventuali spese ed interessi.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione non sono trasmissibili ad altri soggetti.

I contributi associativi che i soci ordinari sono tenuti a versare annualmente all'Associazione comprendono:

- a) un contributo associativo annuo da calcolarsi in misura percentuale sulla retribuzione corrisposta al personale dipendente, soggetta all'assicurazione infortuni sul lavoro, con un minimo fisso, dovuto anche dalle imprese prive di dipendenti. La base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo annuo può essere variata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Generale;
- b) un contributo annuo di competenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE secondo i criteri, le misure e le modalità stabilite dai competenti organi nazionali;
- c) un contributo perequativo locale ed un contributo perequativo nazionale annui, entrambi calcolati in misura percentuale sul volume d'affari IVA denunciato dall'impresa dedotto il contributo di competenza dell'ANCE, dovuti solo nei casi previsti dai competenti organi nazionali. Il calcolo del contributo perequativo locale dovuto, nel caso di mancata

segnalazione del volume d'affari IVA da parte dell'impresa, avverrà con le stesse modalità stabilite dall'ANCE per la determinazione del contributo perequativo nazionale in analogo caso.

I contributi dovuti dai soci aderenti sono stabiliti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione dell'Associazione e per quelli eseguiti nella circoscrizione da imprese iscritte ad altri Collegi od Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella stabilita annualmente dai competenti organi nazionali.

Al Consiglio Generale è attribuito il potere di determinare contributi associativi annui di misura ridotta, per singole imprese nuove associate.

ART. 18 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

L'Associazione fornisce piena assistenza, a titolo eccezionale e non continuativo, anche alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE che svolgono attività all'interno del proprio territorio di rappresentanza, sempreché dette imprese siano in regola con il versamento del contributo annuo di competenza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE di cui all'articolo precedente.

Le imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE che vogliono ricevere assistenza in modo continuativo da ANCE Alto Adriatico sono tenute ad iscriversi all'Associazione in qualità di impresa aderente ed a versare i contributi associativi di cui all'art. 17.

ART. 19 - GOVERNANCE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Organi direttivi:
 - il Consiglio Generale;
 - il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente e i Vice Presidenti;
- d) Organi di controllo:
 - il Collegio dei Garanti Contabili;
 - i Probiviri;
- e) il Tesoriere.

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ed è facoltà dell'Associazione prevedere altri Organi non direttivi.

ART. 20 - ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari, i gerenti, i rappresentanti legali e gli institori delle imprese associate in qualità di soci ordinari, in regola con il versamento dei contributi associativi, investiti di tale mandato a norma di legge, nonché coloro che siano in possesso di un mandato specifico di rappresentanza presso l'Associazione, purché rivestano la qualità di amministratore o di dirigente di un'impresa associata.

Alla carica di Proboviro e di Presidente dei Garanti Contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate purché siano in possesso di particolari ed idonei requisiti.

ART. 21 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Il quadriennio decorre dal giorno dell'Assemblea che elegge le cariche e scade il giorno dell'Assemblea che, nel quarto anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni all'Associazione.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; ricorrono in situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance e dell'Associazione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi ed Organismi dell'Associazione coloro che perdono, ai sensi dell'art. 16, la qualità di socio o non ne adempiono scrupolosamente i doveri di cui all'art. 13.

Inoltre, nei confronti delle persone chiamate a ricoprire cariche sociali in organi dell'Associazione è adottato il provvedimento di sospensione o decadenza dalle cariche in caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contributivi, ovvero di mancata iscrizione presso l'Associazione Territoriale delle imprese di cui hanno la titolarità o il controllo di maggioranza, ovvero di mancata comunicazione di dati richiesti per la predisposizione dell'anagrafe delle imprese.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e a tal fine il Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni per cooptazione da parte dell'organismo da integrare e successiva ratifica assembleare.

La decadenza e la cessazione, indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata, comportano la revoca degli incarichi conferiti in Organismi esterni ed impegnano le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Proviviri di cui all'art. 33.

ART. 22 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate in qualità di socio ordinario in regola con il pagamento dei contributi associativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Essa viene convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per posta elettronica certificata o mezzo equivalente da inviarsi a ciascuno degli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza e collegamenti a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che nell'avviso di convocazione vengano indicate le modalità per accedere e intervenire alla riunione e che sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti attribuiti alla totalità dei soci. Trascorsa

un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente o rappresentato il 20% dei voti esercitabili e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante apposita delega scritta; ciascun associato non può rappresentare più di un altro associato.

La rappresentanza dell'impresa associata nell'Assemblea compete a colui al quale deriva la qualifica di socio ai sensi dell'art. 6, che può delegarla soltanto a chi, nell'impresa, sia in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 20, ad esclusione delle Assemblee convocate su richiesta di un terzo degli associati, per le quali non sono ammesse deleghe.

Ogni impresa associata partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti, determinati in base al numero di dipendenti in forza alla fine dell'anno precedente alla data dell'Assemblea, come da seguente tabella:

- 1 voto da 0 a 1 dipendente;
- 2 voti da 2 a 5 dipendenti;
- 3 voti da 6 a 10 dipendenti;
- 4 voti da 11 a 20 dipendenti;
- 5 voti da 21 a 30 dipendenti;
- 6 voti da 31 a 50 dipendenti;
- 7 voti da 51 a 75 dipendenti;
- 8 voti da 76 a 100 dipendenti;
- 9 voti da 101 a 200 dipendenti;
- 10 voti oltre 201 dipendenti.

Detti voti diconsi voti assembleari.

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell'Ance.

Le modalità di votazione sono stabilite dalla stessa Assemblea, fatto salvo il caso di votazione per l'elezione di cariche sociali che deve avvenire a scrutinio segreto.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, salvo laddove diversamente previsto dal presente Statuto.

In caso di parità la proposta si intende respinta.

I nuovi associati hanno diritto al voto soltanto se risultano iscritti da almeno 180 giorni.

Spetta all'Assemblea in sede ordinaria:

- 1) l'esame e l'approvazione della relazione annuale del Consiglio Generale sull'attività dell'Associazione e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;
- 2) la deliberazione sui problemi e sulle direttive di ordine generale dell'Associazione che il Consiglio Generale riterrà necessario ed opportuno sottoporle;
- 3) la deliberazione sugli argomenti che hanno dato luogo alla convocazione dell'Assemblea;
- 4) l'elezione e la revoca del Presidente e su proposta di questi dei Vice Presidenti e del Tesoriere;
- 5) l'elezione dei 16 componenti il Consiglio Generale, assicurando adeguata rappresentanza a tutte le componenti territoriali dell'Associazione;
- 6) la nomina dei 3 Garanti Contabili effettivi e dei 2 supplenti;
- 7) la nomina dei Probiviri;
- 8) la determinazione, su proposta del Consiglio Generale, del contributo minimo fisso associativo, delle misure percentuali del contributo associativo e del contributo perequativo locale di cui all'art. 17 nonché delle misure dei contributi dovuti dai soci aderenti di cui all'art. 17 e relativo regolamento;
- 9) su proposta del Consiglio Generale, la modifica della base imponibile sulla quale è calcolato il contributo associativo annuo nonché l'approvazione e la modifica del regolamento previsto dall'art. 17;
- 10) l'istituzione, su proposta del Consiglio Generale, di altre forme contributive, stabilendone i sistemi di calcolo e le modalità di versamento;
- 11) l'adesione ad altre Associazioni di cui all'art. 4.

Spetta all'Assemblea dei soci in sede straordinaria deliberare in merito:

- 1) alle modifiche del presente Statuto;
- 2) allo scioglimento dell'Associazione a norma del successivo art. 39;
- 3) a fusioni e/o incorporazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

ART. 23 - PRESIDENZA, SCRUTATORI, SEGRETARIO E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, o dal componente il Consiglio Generale più anziano presente.

In ogni adunanza l'Assemblea nomina tre scrutatori per le votazioni.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione o un funzionario della stessa all'uopo designato. Su richiesta del Presidente e nei casi previsti dalla Legge è designato un Notaio per redigere il verbale di Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, e ne è data comunicazione a tutti gli associati entro trenta giorni dalla data della riunione.

ART. 24 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio di Presidenza a cui si sommano 16 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Fanno altresì parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l'ultimo Past President dell'Associazione e il Presidente del Gruppo Giovani.

Risulteranno eletti tra i 16 componenti del Consiglio di nomina assembleare le persone che riporteranno il maggior numero di voti.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili con le limitazioni previste nel presente Statuto.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più membri eletti del Consiglio, gli altri Consiglieri procedono alla loro reintegrazione nominando in sostituzione dei mancanti i primi dei non eletti e, in mancanza, altre persone in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui agli artt. 20 e 21 proposte dal Consiglio di Presidenza.

I Consiglieri subentrati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al Consiglio Generale è demandata l'amministrazione dell'Associazione con i più ampi poteri. Fra l'altro spetta al Consiglio:

- 1) realizzare l'indirizzo dell'Associazione ed effettuare i provvedimenti relativi per perseguire i fini sociali, tenendo conto delle conclusioni e deliberazioni assembleari degli associati;
- 2) predisporre le relazioni ed i bilanci dell'Associazione nel rispetto delle norme e legislazioni vigenti;
- 3) chiedere la convocazione dell'Assemblea esprimendosi in merito alla partecipazione alla stessa da parte dei soci aderenti e aggregati;

- 4) sostituire per cooptazione i membri del Consiglio Generale venuti a mancare nel corso del quadriennio, di cui all'art. 21;
- 5) nominare, su proposta del Consiglio di Presidenza, i rappresentanti esterni dell'Associazione e ratificare i rappresentanti delle categorie in tutti gli Enti nei quali questa rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- 6) deliberare sulle domande di ammissione di cui all'art. 10, ivi incluse quelle dei soci aggregati in conformità all'accordo nazionale di cui all'art. 8;
- 7) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dell'impresa eventualmente inadempiente alle norme del presente Statuto, determinando le eventuali sanzioni (sospensione, decadenza dalle cariche, recesso, espulsione), salvo il diritto dell'interessata di presentare, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri;
- 8) deliberare sulla perdita della qualità di associata ai sensi dell'art. 16;
- 9) proporre all'Assemblea dei soci la misura del contributo minimo fisso associativo, delle misure percentuali del contributo associativo e del contributo perequativo locale dovuti dai soci ordinari nonché delle misure dei contributi dovuti dai soci aderenti ai sensi dell'art. 17 e relativo regolamento;
- 10) fissare le modalità di versamento dei contributi di cui all'art. 17 – ivi inclusa la scelta dell'Ente al quale dovranno essere effettuati i versamenti dei contributi, per conto dell'Associazione, in caso di riscossione indiretta dei contributi associativi – nonché le norme per un eventuale controllo sulla regolarità dei contributi associativi;
- 11) proporre all'Assemblea dei soci eventuali variazioni della base imponibile del contributo associativo, il regolamento per la definizione dei contributi dovuti dai soci aderenti, e sue eventuali modifiche, nonché l'istituzione di altre forme contributive, i relativi sistemi di calcolo e le modalità di versamento;
- 12) demandare al Consiglio di Presidenza, qualora ne riconosca l'opportunità, la deliberazione su questioni particolari;
- 13) esercitare le azioni per ragioni dell'Associazione anche in via giudiziale e così recedere e stare per esso in qualsiasi giudizio civile, penale ed amministrativo;
- 14) deliberare la costituzione e la composizione di Commissioni di studio o gruppi di lavoro permanenti per lo studio e la trattazione di problemi di interesse della categoria;
- 15) deliberare l'adesione dell'Associazione ad Associazioni, Enti ed Istituzioni provinciali, regionali o interregionali, nazionali ed estere che abbiano per fine anche il progresso e la tutela degli interessi delle costruzioni e dell'industria;
- 16) provvedere per l'amministrazione del Fondo comune;
- 17) provvedere, su proposta del Presidente, alla nomina del Segretario dell'Associazione e decidere in merito alla risoluzione del relativo rapporto di impiego;
- 18) determinare l'ordinamento degli uffici e l'organico del personale dettando le direttive per il suo trattamento economico;

- 19) proporre modifiche allo Statuto, fusioni e/o incorporazioni con altre associazioni territoriali del sistema ANCE e l'eventuale scioglimento dell'Associazione;
- 20) ratificare i provvedimenti adottati in via di urgenza dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza e quelli assunti ai sensi degli artt. 26 e 28;
- 21) deliberare in merito all'istituzione e/o soppressione di altre sedi all'interno della circoscrizione di rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente ogni volta che occorra una sua delibera e vi siano comunicazioni da fargli circa materie di interesse generale ed in ogni caso almeno una volta per bimestre.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro dei suoi componenti.

La mancata partecipazione a metà delle riunioni annuali del Consiglio Generale comporta la perdita del diritto di farne parte e la conseguente sostituzione, ai sensi del quinto comma del presente articolo.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente a mezzo e-mail, ordinariamente con preavviso di almeno sette giorni o con preavviso di almeno tre giorni, in casi di urgenza assoluta.

Alle riunioni del Consiglio, il Presidente può invitare altri legali rappresentanti di ditte associate ed esperti i quali vi parteciperanno con voto consultivo.

Ciascun componente il Consiglio Generale ha diritto ad un voto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti eletti.

Per le deliberazioni del Consiglio occorre il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza dei voti presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le modalità di votazione sono stabilite di volta in volta dal Consiglio.

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e da due Consiglieri

ART. 25 - DELEGAZIONE DI POTERI

Il Consiglio Generale ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono, ai sensi dell'art. 24, al Presidente dell'Associazione, ovvero ad uno o più Consiglieri.

La delega è rilasciata di volta in volta, sempre per un periodo di tempo determinato e per oggetti definiti.

ART. 26 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti con delega territoriale, dal Tesoriere e dai Presidenti degli Enti Bilaterali.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:

- a) proporre al Consiglio Generale le linee strategiche dell'azione dell'Associazione e darne attuazione;
- b) definire le linee politiche dell'Associazione;
- c) attuare i provvedimenti conseguenti alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle questioni di ordine generale che gli vengono demandate dal Consiglio Generale e su quelle di ordine particolare che interessano la vita e l'attività dell'Associazione;
- e) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Generale, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione;
- f) convocare il Consiglio Generale ogni volta che lo ritenga opportuno;
- g) proporre al Consiglio Generale i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti nei quali tale rappresentanza sia richiesta o ammessa;
- h) proporre al Consiglio Generale i nominativi di altre persone in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20 e 21 che sostituiscano uno o più membri dello stesso qualora vengano a mancare nel corso del quadriennio e non vi sia la possibilità di sostituirli con i primi dei non eletti;
- i) assumere e licenziare il personale degli uffici e determinare il trattamento economico di tutto il personale dipendente;
- j) notificare al socio moroso il termine per la regolarizzazione contributiva;
- k) deliberare l'ammissione delle istanze di adesione al Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
- l) deliberare la partecipazione autonoma o in raggruppamento temporaneo dell'Associazione a bandi o progetti finanziati da soggetti pubblici o privati.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, che lo presiede, senza particolare formalità ogni qualvolta lo ritiene opportuno.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Presidenza vengono verbalizzate e controfirmate da chi presiede la riunione e dal Segretario o da chi lo sostituisce.

ART. 27 - SVOLGIMENTO DI RIUNIONI IN MODALITÀ A DISTANZA

Fatto salvo quanto già previsto all'art. 22 relativamente allo svolgimento dell'Assemblea in modalità a distanza e nel presente Statuto in ordine alle riunioni degli Organi sociali, tutte le riunioni degli stessi così come ogni altro incontro associativo possono essere svolte anche tramite sistemi di audio-video conferenza e collegamenti a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che nell'avviso di convocazione vengano indicate le modalità per accedere e intervenire alla riunione e che sia consentito:

- al Presidente o a colui che presiede la riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione deve ritenersi svolta presso gli uffici dell'Associazione.

ART. 28 – PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari, contestualmente al rinnovo delle altre cariche sociali, dura in carica per il quadriennio di cui all'art. 21 ed è rieleggibile per un ulteriore mandato consecutivo. Potrà essere nuovamente rieletto solo allo scadere del mandato di altro Presidente.

A tal fine la Commissione di Designazione, di cui all'art. 29, al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno dell'Associazione.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) adottare i provvedimenti necessari per il migliore svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Presidenza e dare esecuzione alle deliberazioni assunte da detti Organi;
- c) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma dello Statuto;
- d) vigilare e curare il funzionamento dell'Associazione ed adempiere a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti Organi sociali;

- e) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale, sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica di detti Organi alla loro prima riunione;
- f) proporre all'Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;
- g) curare, con l'ausilio del Tesoriere, la predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo e preventivo di cui all'art. 38;
- h) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione a norma dell'art. 37;
- i) curare lo svolgimento della relazione annuale sull'attività dell'Associazione, da sottoporre al Consiglio Generale.

Il Presidente può altresì essere delegato dal Consiglio Generale a compiere altri atti o categorie di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le attribuzioni del Presidente vengono esercitate ad ogni effetto dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento che determini la necessità di sostituire il Presidente in via definitiva, lo stesso è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato vicario o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il quadriennio in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale fino a 2 mandati consecutivi.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti, anche in via continuativa, alcune delle competenze che gli sono attribuite dal presente Statuto.

ART. 29 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio Speciale dei Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei

settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all'Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

ART. 30 - VICE PRESIDENTI

Ai sensi dell'art. 22 e dell'art. 28 i Vice Presidenti, in numero pari a quello dei territori rappresentati dall'Associazione senza tener conto di quello di provenienza del Presidente, sono eletti dall'Assemblea su proposta formulata dal Presidente in considerazione della sua provenienza territoriale allo scopo di assicurare adeguata rappresentanza nel Comitato di Presidenza ad ogni altro territorio provinciale ricompreso nel perimetro di rappresentanza dell'Associazione.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo.

I Vice Presidenti, tra i quali uno designato dal Presidente quale suo vicario, esercitano le attribuzioni demandategli dal Presidente, che coadiuvano nell'esercizio di tutte le sue funzioni e sostituiscono in caso di assenza o impedimento, in particolare nel territorio di cui sono espressione.

ART. 31 - TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente, dura in carica per il quadriennio di cui all'art. 21 ed è rieleggibile.

E' componente del Consiglio di Presidenza.

Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

Sovrintende alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione secondo le deliberazioni e le direttive del Consiglio Generale; procede ai pagamenti e per ogni atto concernente erogazione di spesa, sottoscrive i relativi documenti congiuntamente con il Presidente.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nel predisporre gli schemi di bilancio, preventivo e consuntivo, di cui all'art. 38.

In caso di prolungata assenza o impedimento, le attribuzioni di Tesoriere sono conferite dal Consiglio Generale ad uno dei suoi componenti fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi.

ART. 32 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

L'Assemblea dei soci di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, il Collegio dei Garanti contabili, che è composto da tre componenti effettivi, e tra essi il Presidente.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

La candidatura alla carica di Consigliere è incompatibile con la nomina di garante contabile.

I garanti contabili durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Essi sono incaricati di esaminare i bilanci preventivo e consuntivo della gestione sociale, da predisporli dal Consiglio Generale e ne riferiscono all'Assemblea.

ART. 33 – I PROBIVIRI

L'Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto, almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

I Probiviri effettivi nominano nel proprio seno un Presidente del Collegio dei Probiviri.

Possono far parte del Collegio dei Probiviri tutti coloro che sono in possesso di uno dei requisiti previsti dagli artt. 20 e 21.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Essi hanno il compito di decidere, quali amichevoli compositori, su qualsiasi controversia eventualmente sorta fra i soci e l'Associazione, ovvero fra i soci stessi, quando questi ne facciano richiesta.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievole da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione a pena di irricevibilità del ricorso il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore dell'Associazione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra tutti i Probiviri eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Probiviro di fiducia.

Il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L'istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente dell'Associazione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

I Probiviri eletti dall'Assemblea designano all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari che costituiscono il Collegio Speciale dei Probiviri .

Eventuali ricorsi avverso le decisioni dei Probiviri riuniti in Collegio Speciale sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salva diversa disposizione, al Collegio Speciale dei Probiviri compete l'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione.

Salvo quanto previsto dall'art. 21 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati. Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

ART. 34 - SEGRETARIO

Il Segretario attua le disposizioni del Presidente, sovrintende agli uffici dell'Associazione e provvede al buon andamento dei servizi secondo le istruzioni del Consiglio Generale, rispondendone al Presidente al quale altresì propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.

Partecipa a tutte le riunioni degli Organi dell'Associazione, svolge le mansioni di Segretario delle riunioni stesse. Presso gli uffici del Segretario sono conservati i registri dei verbali dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

Propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale degli uffici dell'Associazione.

Al Segretario possono essere delegate dal Presidente operazioni di spesa di limitata entità.

ART. 35 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

In seno all'Associazione è costituito il "Gruppo Giovani Imprenditori Edili".

Il Gruppo è disciplinato da un Regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'Associazione.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili è invitato permanente del Consiglio Generale.

ART. 36 - FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui all'art. 17;
- b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle rendite e da ogni altra entrata patrimoniale;

d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.

Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 37 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Per l'amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Generale.

Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente a tal fine da lui designato, con firma abbinata del Tesoriere.

ART. 38 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati dal Consiglio Generale stesso all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti Contabili che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio preventivo è accompagnato, in Assemblea, da una relazione del Consiglio Generale, curata dal Tesoriere.

Del consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti Contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede del Associazione, nella settimana che precede l'Assemblea.

ART. 39 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE - SCIOGLIMENTO

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea dei soci espressamente convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche uno o più liquidatori e detta le norme per la devoluzione delle attività patrimoniali nette dell'Associazione stessa.

Le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Nel caso di scioglimento finalizzato all'aggregazione tra più Associazioni Territoriali di Ance il quorum deliberativo è di tre quarti dei voti rappresentati in Assemblea.

ART. 40 - RICHIAMO STATUTO DELL'ANCE

Per quanto non previsto nel presente Statuto in merito alle attribuzioni ed al funzionamento dell'Associazione si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'ANCE.

Regolamento di definizione della modalità di calcolo del contributo associativo dovuto dalle imprese aderenti di cui all'art. 17 dello Statuto

I soci aderenti di cui al primo comma dell'art. 9 dello Statuto sono tenuti a versare un contributo associativo annuo stabilito in ragione del numero di dipendenti in forza alla fine dell'anno precedente, con un minimo fisso dovuto anche dalle imprese prive di dipendenti, secondo i seguenti scaglioni:

da 1 a 10 dipendenti;

da 11 a 20 dipendenti;

da 21 a 30 dipendenti;

da 31 a 50 dipendenti;

oltre 51 dipendenti.

La misura del predetto contributo è stabilito ai sensi dell'art. 17, primo comma dello Statuto.

I soci aderenti di cui al primo comma dell'art 9 dello Statuto aventi sede legale esterna al perimetro territoriale di rappresentanza dell'Associazione che risultino contemporaneamente iscritte ad altri Collegi od Associazioni aderenti all'ANCE e vogliano ricevere assistenza ai sensi dell'art. 18 comma 2 dello Statuto nonché i soci aderenti di cui al secondo comma dell'art. 9 dello Statuto sono tenuti a versare un contributo associativo annuo forfettario stabilito ai sensi dell'art. 17, primo comma dello Statuto.

Quanto sopra stabilito si applica alle imprese che si iscriveranno all'Associazione successivamente all'approvazione delle modifiche statutarie e del presente Regolamento.